

COMUNE DI COLLIANO

PROVINCIA DI SALERNO

R
E
G
O
L
A
M
E
N
T
O

REGOLAMENTO CIMITERIALE PER LE SEPOLTURE PRIVATE


D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285

- RELAZIONE
- NORME DI ATTUAZIONI
- PLANIMETRIA GENERALE
- PIANTE STATO DI FATTO
- PIANTE IDENTIFICAZIONE LOTTI
- PIANTE IDENTIFICAZIONE SUB-LOTTI
- PARTICOLARI TOMBE
- PLANIMETRIA AREE
- INDICAZIONI MARMI
- ELENCO DEI DEFUNTI

APPROVATO CON DELIBERA
S.C. del 11 LUG. 1996 n. 86

DATA GIUGNO 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
* Dott. Francesco VOLPE *



Visto: IL SINDACO
(Mariano Casano)

I PROGETTISTI

GEOM. GERARDO DI LIONE 63



Gerardo di Leone

GEOM. GERARDO DI LIONE 65



Gerardo di Leone

REGOLAMENTO CIMITERIALE
PER LE SEPOLTURE PRIVATE

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Ogni costruzione Cimiteriale deve obbligatoriamente adeguarsi alle prescrizioni tecniche e sanitarie dettate dalle seguenti norme legislative:

- R.D. 9 Dicembre 1926, n°2389, convertito in Legge 15 Marzo 1928, n°883 e D.M. 15 Novembre 1927, relativi alla "Polizia Mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura";
- R.D. 27 Luglio 1934, n°1265. Testo unico di Leggi sanitarie, titolo VI.
- D.P.R. 21 Ottobre 1975, n°803 modificato con D.P.R. 25 Settembre 1981, n°627. Regolamento di Polizia Mortuaria.
- D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- Circolare Ministro della Sanità del 24 giugno 1983 n°24.

ART. 2

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e

collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistemi di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistemi di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumazioni ed esumazioni.

ART. 3

Le Concessioni previste dall'art.3 che equivalgono all'art.90 del D.P.R. 10/9/1990 n°285 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le Concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21/10/1975, n°803 (il 10/2/1976), possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile prov-

vedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art.98.

Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirano a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART.4

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei Regolamenti Comunali.

ART.5

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario della unità sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

TUMULAZIONE

ART.6

Nelle tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchie separate.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere un spazio esterno libero per il diritto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle col

struzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.


La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART.7

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt.30 e 31 del D.P.R. n°285 del 10/9/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una



targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART.8

REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE;

CIRCOLARE n°24 DEL 24/6/1993 DEL MINISTRO DELLA SANITA'.

Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n°803/75, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati.

Parete dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas.

Libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

Per le nuove costruzioni è preferibile che sono garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m.2.25, di larghezza m.0.75 e di altezza m.0.70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90, è stato riportato integralmente all'art.6 del presente Regolamento.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m.0.70, di larghezza m.0.30 e di altezza m.0.30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiore rispettivamente a m.0.30, m.0.30 e m.0.50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urna cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.



ART.9

ESTUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Le Ossa che si rinvencono in occasione delle esumazione ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le Ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.36 del D.P.R. n°285/90.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n°915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART.10

SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALE.

Il decreto del Presidente della Repubblica n°803/75 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero. I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per

i rifiuti solidi urbani.

Col decreto del Presidente della Repubblica n°285/90, in base all'art.85 comma 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10/8/1982, n°915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente in adeguata discarica.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Le sostanze ed i materiali che si rinvergono in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 58/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento si tratta di rifiuti speciali da avviare per la smaltimento, previa riduzioni delle dimensioni occor-

renti, in idoneo impianto di incenerimento, rein-
terro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;
b) resti mortali: in presenza di impianto di crema-
zione del comune si può procedere alla cremazione
di tali resti, laddove non sia dissenziente il
coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
E' facoltà di ogni comune nel cui territorio non
sia presente un impianto di cremazione convenzio-
narsi o consorzarsi perché tali resti mortali
vengono avviati all'impianto di bacino.
In caso contrario si continuerà ad inumare detti
resti mortali in cimitero.

ART.11

I concessionari devono mantenere a loro spese, per
tutto il tempo della concessione, in buono stato di
conservazione i manufatti di loro proprietà.
Nel caso di sepoltura privata abbandonata per
incuria, o per morte degli aventi diritto, il
comune può provvedere alla rimozione dei manufatti
pericolanti, previa diffida ai componenti della
famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra,
anche per pubbliche affissioni.

ART.15

CAPPELLE NUOVE

Nell'atto di approvazione del progetto esecutivo viene definito il numero massimo delle salme che possono essere accolte nella tomba di famiglia.

Deve essere prevista una tubazione vuota incassata per la linea elettrica di bassa tensione per lampade votive.

Lo stile di tutte le opere murarie esterna deve essere semplice, razionale e tale da avere il massimo rispetto del luogo in cui si realizzano.

Bisogna esplicitare le caratteristiche dei materiali ed i colori esterni devono essere comunque tenui.

I rivestimenti esterni, ove previsti, devono essere adeguati al colore e alle caratteristiche prescelte nelle tavola "INDICAZIONE MARMI".

ART.16

Per la realizzazione di cappelle nuove lungo il vecchio muro di cinta, nell'area del primo ampliamento, valgono le norme adottate con la delibera di G.M. n. 42 del 31/1/90 e a questa vanno aggiunti i seguenti articoli.

ART.17

Adottare ogni provvedimento e accorgimento tecnico atto a garantire il totale isolamento delle costruzioni dal suolo e dalla sua umidità naturale,

mediante efficacia intercapedine di isolamento, vespai e barriere isolanti realizzate mediante interposizioni di collaudati materiali idrofughi.

ART.18

Adottare efficaci accorgimenti tecnici atti a creare, all'interno delle costruzioni e particolarmente delle edicole funerarie, sufficienti correnti di area esterna atte ad una buona aereazione e ventilazione, onde evitare, specialmente nelle stagioni primaverili, estive ed autunnali, fastidiosi fenomeni di condensa su pareti e soffitti. Buona prova ha dato così detta "aereazione differenziale" costituita da una doppia serie di feritoie aperte in muri opposti, opportunamente ubicate sia planimetricamente che altimetricamente ed aventi sezioni complessive identiche. Tale particolare tipo di aereazione obbligata ha il pregio di creare correnti di aria esterna continua di intensità sempre uguali anche nel tempo e non ostacolare nella loro libera circolazione di rinnovo.

ART.19

Evitare, nella maniera più assoluta, l'impiego di qualsiasi materiale putrescibile o ligneo, sia internamente che esternamente, limitando la scelta dei materiali impiegabili soltanto a quelli compatti, consistenti, non porosi, duraturi, abbondante-

mente sperimentati e agevolmente assoggettabili ad ogni tipo di operazione manutentiva.

ART. 20

Evitare l'uso di intonaci su tutte le pareti esterne e ridurre al minimo indispensabile quelli interni, i quali dovranno, in ogni caso, essere sempre impermeabili, confezionati con malte cementizie, lisci e lavabili.

ART. 21

Evitare possibilmente muri a struttura mista costituiti da una parte staticamente resistente e da rivestimenti di altro materiale, dando la preferenza a quelli omogenei per tutto il loro spessore, con faccia esterna a vista o opportunamente rivestita di materiale privo di spessore (coloritura, smalti impermeabilizzanti ecc.).

In caso di assoluta necessità, adoperare, per i rivestimenti, lastre di pietra non geliva (tipo granito o porfido) di spessore sufficiente e ben collegate alla struttura resistente con efficienti tenute di bronzo, ottone o ferro accuratamente stagnato.

ART. 22

Adottare infissi o altre strutture mobili costruiti con materiali durevoli, lavabili, di agevole

legname, la plastica ed altri materiali facilmente deteriorabili o poco durevoli.

Il colore degli infissi deve essere adeguato e avere il massimo rispetto del luogo.

ART.23

Le opere di rifiniture dei pavimenti devono consistere almeno in una idonea pavimentazione realizzata in lastricato in marmo e similari con l'esclusione di pavimenti in piastrelle smaltate.

ART.24

TOMBE

Ogni costruzione cimiteriale deve altresì adeguarsi obbligatoriamente anche alle prescrizioni tecniche ed igieniche imposte dal regolamento Edilizio, dal Regolamento Cimiteriale e dalle presenti Norme di attuazione.

ART.25

Le dimensioni di ingombro delle sagome a terra sono pari a quelle richieste in concessione, e devono essere ubicate e orientate, come dalle tavole "IDENTIFICAZIONE LOTTI, SUB-LOTTI e dalla tavola dei PARTICOLARI TOMBE".

ART.26

Nell'atto di approvazione del progetto esecutivo viene definito il numero massimo delle salme che

Deve essere prevista una tubazione vuota incassata per la linea elettrica di bassa tensione per lampade votive esterne.

ART.27

Le tombe da realizzare nei lotti avuti in concessione dal Comune devono avere le caratteristiche e dimensioni uguali a quelli indicate nella tavola dei "PARTICOLARI TOMBE", e precisamente il particolare n°1 da realizzarsi nell'area:

Area A lotti da 1 a 12;

Area B lotti 1.2.34.5.16.18;

Area C lotti 6.7.8.9;

Area D lotti da 1 a 18;

Il particolare 2 da realizzarsi nell'aree:

Area B lotti 6.12.13.15.17.20;

Area C lotti 1.2.3.4.5;

Il particolare 3 da realizzarsi nell'area:

Area B lotti 7.8.9.10.11.12.14.

ART.28

Per quanto riguarda il rivestimento esterno delle tombe, esso deve eseguirsi in marmo rispettando le norme riportate nella tavola "INDICAZIONI MARMI" allegata al presente regolamento.

ART.29

La richiesta di concessione di un lotto deve

previa domanda con indicazione del tipo di lotto riportato nella tavola "PIANTA IDENTIFICAZIONI LOTTI". I lotti composti da due tombe (esempio 7 A/B), devono essere assegnati a due richiedenti.

Inoltre la richiesta può essere effettuata da due richiedenti che congiuntamente chiedono di realizzare la tomba su un unico lotto.

ART.30

ACCESSORI PER TOMBE E LOCULI

Per accessori s'intende: la cornice, portafiori, lampada per cero, lampada per luce elettrica e la scritta.

- La cornice che contiene la foto del defunto deve essere ovale o di forma similare;
- Portafiori e Lampada per Cero, devono avere misure proporzionate alla tomba e al loculo;
- Lampada luce elettrica, con dimensioni di cm.18 di altezza e di larghezza cm.8.5;
- La scrittura deve riportare l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, le lettere devono avere carattere corsivo INSTANT o similari di dimensioni alt. cm.5.5 e 3.

Tutti gli accessori sopra elencati devono essere in bronzo e avere lo stesso design.

RISTRUTTURAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE ESISTENTI

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe e delle cappelle deve realizzarsi previa autorizzazione/concessione della Commissione edilizia elencando i lavori da realizzarsi con grafici di progetto, dello stato di fatto e relazione dettagliata sui materiali da utilizzare.

In caso di ristrutturazione totale devono adeguarsi alle vigenti disposizioni del presente piano.

ART.32

Per realizzazioni di lavori o di opere diverse e non regolati dalle presenti norme, il richiedente è tenuto ad inoltrare richiesta al Consiglio Comunale.

